

COMUNE DI CASIER

Provincia di Treviso



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI
ACQUEI INTERNI

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTICCIOLO	5
ART. 4 - DISCIPLINA DEL LIBERO TRANSITO	6
TITOLO II - INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARI	6
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	6
ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE.....	6
ART. 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI	6
ART. 8 - MASSIMIZZAZIONE DEL CANONE.....	7
ART. 9 - GRADUATORIA E PUBBLICITÀ.....	8
ART. 10 - ACQUISIZIONE DEI PARERI E DEI NULLA OSTA ISTRUTTORI.....	8
ART. 11 - PROCEDURE E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE.....	8
TITOLO III - CONCESSIONE E CONCESSIONARIO	9
ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO.....	9
ART. 14 - ONERI DEL CONCESSIONARIO	10
TITOLO III – VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE	11
ART. 15 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE	11
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE	11
ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	11
ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	12
ART. 19 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE	12
TITOLO IV - NORME FINALI	12
ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE – OCCUPAZIONE ABUSIVA.....	12
ART. 21 - CONTROVERSIE	13
ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	13
ART. 23 - ABROGAZIONI	13
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI	13
INDIVIDUAZIONE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE N. C/03264	15
PLANIMETRIA PORTICCIOLO ENIO NARDI	17
ALLEGATO 1: ORMEGGI TEMPORANEI	19
ALLEGATO 2: ORMEGGI FISSI (POSTI BARCA)	21

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento Comunale è redatto in attuazione dell'articolo 9, comma 2 della D.G.R.V. del 6 marzo 2018, n. 251 e definisce la metodologia per la gestione degli spazi acquei identificati come Demanio della Navigazione Interna e destinati all'attività diportistica e/o commerciale e per il rilascio delle concessioni demaniali. Stabilisce, inoltre, il procedimento per la riscossione dei canoni, degli oneri istruttori e dei depositi cauzionali.
2. Il regolamento disciplina anche le modalità di utilizzo della struttura chiamata "Porticciolo Enio Nardi" (in seguito brevemente denominato "Porticciolo") realizzata dal Comune di Casier (TV) sul fiume Sile in prospicienza di Piazza S. Pio X, già oggetto dell'autorizzazione ai fini idraulici n. C03264 del 28/11/1996, successiva concessione demaniale rilasciata sulla base del Disciplinare n. 2332 di rep. in data 15/05/2007 e rinnovata sulla base del Disciplinare n. 8349 di rep. in data 18/11/2016.

La struttura facente parte del Porticciolo è composta da:

- n. 3 pontili galleggianti;
- un pontile in muratura;
- due terrazze sul fiume;
- percorso di collegamento con pavimentazione in legno;
- uno scivolo per l'alaggio dei natanti.

Ogni spazio acqueo destinato all'ormeggio del singolo natante da diporto è identificato da un numero progressivo da n. 1 a n. 23 come meglio chiarito nella planimetria allegata a fine del presente documento e di cui risulta parte integrante.

3. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 100bis della L.R. del 13 aprile 2001, n. 11 così introdotto con la L.R. del 29 dicembre 2017, n. 46, al Comune è riservata la competenza sulle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna. Compete al medesimo ente anche la funzione di vigilanza e contrasto all'abusivismo e la rimozione dei natanti abbandonati o sommersi ai sensi del Codice della navigazione.
4. Nella gestione del demanio della navigazione interna l'attività dell'Autorità è retta sui criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
5. Ogni concessionario di spazio acqueo dovrà indicare con apposita targa il numero di concessione ricevuta. La targa di identificazione dovrà avere dimensioni di cm 7 x 15 con la scritta "COMUNE DI CASIER - CONCESSIONE N. ____ DITTA ____" e dovrà essere applicata, a spese del concessionario, sia all'imbarcazione sia al palo d'ormeggio.
6. Il rilascio di concessione per occupazione di spazio acqueo senza pertinenze a terra è subordinato all'accessibilità della sponda di attracco.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della delega statuita dagli articoli n. 3 e 4 della L. R. 29 dicembre 2017, n. 46 si intendono:

1. **DEMANIO IDRICO**: parte del demanio che comprende: a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.
2. **DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA**: parte del demanio idrico consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006; b) nelle zone portuali della navigazione interna; c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R.

- N. 4222 del 28.12.2006, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale.
3. AUTORITA' DEMANIALE: struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio.
 4. SUPERFICIE CONCESSA: consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale e dalle strutture come pontili e/o passerelle da utilizzare per raggiungere l'imbarcazione.
 5. NATANTE (o in alternativa UNITA' DI NAVIGAZIONE o BARCA): si intende ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 10 metri così come definita dal D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: "*Codice della nautica da diporto*";
 6. ORMEGGIO (o in alternativa POSTO BARCA): s'intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere:
 - a. fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
 - b. temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni, sulla base di quanto previsto dal successivo art. 4;
 - c. di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale.
 - d. di interesse pubblico in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale.
 7. CANONE CONCESSORIO (o DEMANIALE): somma dovuta dal concessionario a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale e richiesta unicamente per l'occupazione e l'uso esclusivi di uno specchio acqueo di una superficie misurata in metri quadri;
 8. IMPORTO ANNUO: somma dovuta annualmente dal concessionario per l'occupazione e l'uso esclusivo di uno specifico specchio d'acqua e per l'utilizzo delle strutture che formano il Porticciolo, compreso ogni altro onere individuato ai sensi del presente regolamento.

ART. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEL PORTICCIOLO

1. La sosta di persone nel Porticciolo non è soggetta ad alcuna limitazione salvo il rispetto delle seguenti norme comportamentali:
 - a. è vietato abbandonare rifiuti sulle strutture del Porticciolo;
 - b. è vietato insozzare con vernici od altro le strutture del porticciolo;
 - c. è vietato utilizzare i pontili per la pesca;
 - d. è vietato occupare con materiale di qualsiasi genere i pontili;
 - e. è vietato utilizzare i pontili per attività di balneazione.
2. L'alaggio di natanti tramite l'apposito scivolo non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo la responsabilità per eventuali danni arrecati alla struttura a causa dello scorretto utilizzo dello stesso.
L'utilizzo dei pontili per l'ancoraggio dei natanti non è soggetto ad alcuna limitazione salvo quanto di seguito disposto:
 - a. L'utilizzo dei pontili galleggianti non è concesso alle unità di navigazione che superino i 6,5 metri di lunghezza misurata fuori tutto, ad esclusione del pontile che permette l'accesso ai posti barca n. 22 e 23 riservati a natanti di lunghezza fuori tutto superiore ai 6,5 metri;
 - b. l'utilizzo dei tre pontili galleggianti è riservato ai soggetti che siano in possesso della necessaria concessione per l'occupazione dell'area demaniale;
 - c. l'utilizzo del pontile in muratura è riservato prioritariamente all'ancoraggio di battelli che svolgano servizio di trasporto di persone lungo il Fiume Sile ed in possesso della relativa concessione, pertanto il proprietario dell'eventuale natante non in possesso di detti requisiti che abbia ancorato lo stesso in detto pontile dovrà provvedere al suo immediato spostamento all'arrivo del battello che ha priorità nell'utilizzo del pontile o, in sua

assenza, vi provvederà il personale del Comune.

ART. 4 - DISCIPLINA DEL LIBERO TRANSITO

1. All'interno dell'area del Porticciolo, alcuni spazi acquei possono essere riservati alla sosta temporanea per barche turisti e carico-scarico e puntualmente dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 5 della DGRV 251/18.
2. In tali spazi è vietato l'ormeggio stanziale, sia diurno che notturno, mentre è permesso lo stazionamento temporaneo.
3. Le modalità di utilizzo sono stabilite nella determina di Giunta Comunale che fissa, inoltre, le tariffe per il servizio pubblico.
4. All'assegnazione dei punti di ormeggio destinati al libero transito provvede il Gestore a domanda dell'utenza. La richiesta di assegnazione deve essere presentata all'Autorità demaniale servendosi dell'apposito modulo a disposizione sul sito.
5. Per le comunicazioni temporanee non si dà luogo agli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 1 del successivo art. 7.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARI

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Chiunque sia interessato ad ottenere una concessione di beni del demanio della navigazione interna deve presentare apposita richiesta inoltrando la domanda direttamente ed esclusivamente tramite il sito istituzionale del Comune di Casier.
2. Ogni domanda può avere ad oggetto un singolo spazio acqueo.
3. Non è possibile richiedere la concessione per gli ormeggi dichiarati di interesse pubblico e in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale, individuati ai sensi dell'art. 5 della DGRV 251/08.
4. La domanda di concessione demaniale di cui al precedente comma 1, per aree che siano già oggetto di un bando indetto per le medesime finalità e che risulti in corso di svolgimento al momento di sottoscrizione della domanda, è consentita solo a procedura di bando conclusa. Viceversa, la domanda risulta improcedibile.

ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal precedente articolo non potranno essere considerate valide e, pertanto, saranno escluse dalla procedura di assegnazione.
2. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda ai fini dell'assegnazione di uno spazio per attracco, pena l'esclusione di tutte le istanze presentate.
3. Non saranno accolte le domande mancanti dei dati e/o della documentazione richiesta.
4. Le dichiarazioni mendaci, rilasciate dal richiedente ai fini dell'ottenimento dello spazio comportano, in seguito ad accertamento comunale o di altri enti competenti, l'esclusione dalla procedura di assegnazione e verranno perseguite ai sensi degli articoli n. 483 e n. 495 del c. p. p.
5. La richiesta di assegnazione effettuata ai sensi del presente Regolamento non impegna il Comune al rilascio del previsto permesso di costruire o altro titolo abilitativo necessario per l'esecuzione delle opere previste.
6. Saranno esclusi dal bando coloro che, essendo stati titolari di concessione in passato, risultano inadempienti al versamento di canoni di concessione pregressi nei confronti della Regione del Veneto o altro ente in precedenza preposto all'assegnazione delle concessioni.

ART. 7 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI

Nello svolgimento delle funzioni di Sportello Unico ai sensi del DPR 380/01, il Comune seleziona i richiedenti aventi i requisiti per l'assegnazione degli spazi adibiti a posto barca o funzionali alla realizzazione delle infrastrutture fluviali con le modalità descritte nel presente articolo. In tutti i casi le

procedure conseguiranno evidenza pubblica mediante pubblicazione sul profilo informatico del Comune per un periodo di almeno 30 giorni.

1. Istanza di parte: il responsabile del procedimento dispone la concessione demaniale direttamente al richiedente nel caso di procedura avviata su istanza di parte, in cui non siano pervenute richieste concorrenti sulla medesima area, e procede al calcolo del relativo importo annuo con le modalità di cui al successivo art. 13.

In caso di presentazione di domande concorrenti gli spazi verranno assegnati con il criterio della massimizzazione del canone come stabilito dal successivo art. 8.

2. Bando di gara: nel caso di predisposizione di un bando di gara, gli spazi acquei saranno assegnati sulla scorta della graduatoria redatta sulla base del punteggio definito in funzione dei requisiti posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda e secondo una tabella definita nel bando di gara stesso. Saranno possibili, inoltre, modalità aggiuntive solo se previste nel bando. Questo, comunque, dovrà contenere:
 - a. L'oggetto della concessione, inteso quale illustrazione della durata della concessione, della presenza o meno di area pertinenziale a terra, della dimensione dello spazio acqueo e della eventuale area pertinenziale, della localizzazione esatta dell'area mediante coordinate Gauss-Boaga e Catasto, della presenza o meno di infrastrutture già realizzate, delle modalità costruttive con le quali andare a realizzare le infrastrutture necessarie. Nel caso il bando di gara abbia ad oggetto i posti barca disponibili nell'area del Porticciolo, dovrà chiaramente essere individuato il posto barca richiesto con le modalità definite nel bando stesso.
 - b. I soggetti legittimati a partecipare alla procedura comparativa;
 - c. Le modalità e i termini di presentazione delle domande. Per modalità si deve intendere anche l'eventuale elenco degli allegati da accompagnare alla istanza di partecipazione alla procedura, necessari alla valutazione delle domande pervenute;
 - d. Le procedure di valutazione delle istanze e di assegnazione degli spazi e della formazione della graduatoria, con l'indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi;
 - e. I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
 - f. Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e quant'altro in riferimento alle assegnazioni.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora necessario, emettere "Avviso di segnalazione d'interesse" al fine di individuare ambiti unitari interessati dalla realizzazione di infrastrutture comuni.

ART. 8 - MASSIMIZZAZIONE DEL CANONE

1. Qualora vi siano più soggetti richiedenti il medesimo spazio acqueo, le aree verranno assegnate con il criterio della massimizzazione del canone, maggiorato a partire da € 1,00 e multipli, rispetto alla quota annuale calcolata sulla base della D.G.R.V. del 25/06/2004 n. 1997, aggiornata di anno in anno con gli indici ISTAT.

Il responsabile dell'istruttoria invita coloro che hanno presentato domande in concorrenza, mediante avviso, a presentare la propria offerta, in relazione al canone fissato come base, in busta chiusa entro la data ed ora indicati. Dopo l'apertura delle buste, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto avviso, viene redatto il verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base del canone più alto.

2. Qualora anche la massimizzazione di cui al punto precedente dia risultati a pari merito, si procederà con un sorteggio delle domande ammesse in seguito ad istruttoria comunale. Il sorteggio sarà con estrazione manuale che avverrà nel luogo, data ed ora precisati nell'avviso fatto pervenire ai singoli richiedenti. In seguito verrà redatto il verbale con cui si procederà alla stesura della graduatoria definitiva.

ART. 9 - GRADUATORIA E PUBBLICITÀ

1. Dopo l'esperimento delle procedure inerenti all'assegnazione degli spazi acquei, l'Ufficio competente o la Commissione appositamente nominata redige, ove necessario, una graduatoria delle domande e delle assegnazioni.
2. La graduatoria ha validità di 6 anni. È prevista la possibilità di scorrere la graduatoria sino al suo completo esaurimento e potrà essere utilizzata nel caso di rinunce o decadenza o scadenza del titolo concessorio per i posti barca assegnati.
3. Qualora un assegnatario rinunci allo spazio assegnato, il medesimo rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e l'assegnazione sarà effettuata come disciplinato dal comma precedente.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 14 della DGR 251/2018 afferente al subingresso nella concessione in caso di decesso del concessionario, non sono ammesse altre forme di subingresso ed è fatto esplicito divieto agli assegnatari di cedere in qualsiasi forma il titolo di assegnazione.
5. Dopo l'assegnazione provvisoria, entro cinque giorni dalla pubblicazione della stessa, i soggetti interessati possono presentare osservazioni e/o segnalare congiuntamente la volontà di scambiare gli spazi assegnati;
6. L'Amministrazione Comunale, valutate le richieste e ritenute accoglibili, procederà al recepimento delle stesse. Nel caso in cui non dovessero pervenire osservazioni, ricorsi e/o segnalazioni entro il termine definito al comma precedente, l'assegnazione provvisoria verrà automaticamente considerata come "definitiva".

ART. 10 - ACQUISIZIONE DEI PARERI E DEI NULLA OSTA ISTRUTTORI

1. Premesso quanto prescritto agli artt. 23 e 30 delle NTA del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e nelle more di un eventuale futuro aggiornamento che ne modifichi l'indirizzo, fino ad approvazione del Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna del Comune di Casier, tutte le domande pervenute, nel solo caso in cui abbiano ad oggetto la realizzazione di nuove strutture, saranno sottoposte alla specifica valutazione degli Enti seguenti, per quanto di loro competenza:
 - a. Regione Veneto — Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
 - b. Regione Veneto — Unità Organizzativa Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto;
 - c. Regione Veneto — Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia;
 - d. Ente Parco Regionale del Fiume Sile;
 - e. Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale;
 - f. Comune di Casier — Ufficio Urbanistica.
2. Le domande ritenute non compatibili con gli strumenti normativi considerati dai suddetti Enti verranno rigettate e non saranno valutate nel corso dell'istruttoria afferente alla presente procedura pubblica. L'ufficio competente o la commissione appositamente nominata con Determinazione Dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, comunicherà ai partecipanti l'eventuale rigetto della domanda.
3. Le domande ritenute compatibili con gli strumenti normativi considerati dai suddetti Enti saranno successivamente esaminate dall'ufficio competente o dalla suddetta commissione che valuterà le istanze secondo i criteri individuati.
4. A seguito dell'approvazione Piano di Gestione del Demanio della Navigazione Interna del Comune di Casier, ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A della D. G. R. del 06/03/2018 n. 251, i pareri suddetti si intenderanno acquisiti in forma cumulativa nell'ambito del Piano di Gestione.

ART. 11 - PROCEDURE E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. Successivamente all'assegnazione dello spazio acqueo, il Comune provvederà al rilascio della concessione demaniale attraverso l'emanazione di un atto concessorio, composto di

determinazione dirigenziale e allegato disciplinare firmato dal nuovo titolare della concessione e da un rappresentante dell'Ente. L'emanazione avverrà come da delega espressa dalla L. R. 46/2017, salvo interrompere la procedura comparativa, ovvero non perfezionarla con la successiva assegnazione della concessione, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, qualora dovesse ritenere pregiudicato l'interesse pubblico o si determinino fatti a essa non imputabili che non consentano il rilascio dei titoli concessori. In questo caso verranno restituite ai partecipanti le spese istruttorie.

2. Una volta ottenuta l'assegnazione di uno spazio, per poter procedere alla realizzazione di un attracco/ormeggio, l'assegnatario deve presentare, entro i sei mesi successivi all'assegnazione, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività congruente con gli elaborati presentati in sede di evidenza pubblica, con allegate le eventuali prescrizioni imposte dagli Enti suddetti, allo Sportello Unico del Comune di Casier, con preliminarizzare o contestuale acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'articolo 142 del D. Lgs. Del 22/01/2004 n. 42.
3. Con idoneo atto predisposto dall'ufficio comunale competente, sarà definito l'importo annuo, la cauzione e le modalità di riscossione come definito dalla D.G.R.V. 251/2018. La concessione decadrà qualora i lavori previsti dagli elaborati della S.C.I.A. presentata all'amministrazione comunale non saranno conclusi entro il termine di 1 anno. Il termine per la realizzazione degli interventi con procedura di S.C.I.A., può essere prorogato una sola volta, su richiesta motivata dell'interessato, da far pervenire al Comune prima della scadenza del termine.
4. Il progetto potrà essere redatto in forma congiunta fra i vari assegnatari degli spazi ricadenti nelle prossimità.

TITOLO III - CONCESSIONE E CONCESSIONARIO

ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L'Ufficio competente o la commissione valuterà le istanze anche in funzione dell'importo complessivo investito, sia nella realizzazione dell'infrastruttura funzionale al posto barca o della darsena, sia nella realizzazione di opere al servizio della concessione nell'area pertinenziale a terra, al solo fine di quantificare la durata della concessione demaniale, ai sensi del D. L. del 05/10/1993 n. 400, articolo 3 - comma 4bis convertito, con modificazioni, dalla L. del 04/12/1993 n. 494 e integrato dalla L. del 27/12/2006 n. 296, articolo 1, comma 253 che recita *"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni"*.
2. La determinazione della durata delle concessioni da diporto e commerciali avverrà, pertanto, sulla base della seguente tabella:

	Valore degli investimenti	Durata
1	fino a € 9.000	6 anni
2	da € 10.000 a € 49.000	12 anni
3	da € 50.000 a € 99.000	18 anni
4	Investimenti oltre € 99.000	20 anni

3. Tutte le concessioni in corso di validità sono ritenute valide fino alla naturale scadenza delle stesse. Non sono prorogabili né rinnovabili.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO

1. L'ammontare di quanto richiesto per l'utilizzo dello spazio acqueo comprende due voci:
 - a. Il **canone concessorio** o **demaniale** è determinato in base alla D.G.R.V. n. 1997 del 25/06/2004, avente ad oggetto *"L.R. 13/04/2001 n. 11 - articolo 83 modifiche al tariffario"*

dei canoni delle concessioni del demanio idrico di cui alla D.G.R.V. n. 1895 del 24/06/2003” e aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT e quantificati in base al modulo standard definito dall’allegato n. 1 della D.G.R.V. n. 5356/1994.

- b. la **tariffa per il servizio pubblico locale a domanda individuale** è richiesta ai sensi della Legge 26/02/1982 n. 51, determinata e aggiornata dalle relative deliberazioni di Giunta Comunale, ai sensi della normativa di settore vigente.
2. L’importo annuo è dovuto per ogni intero anno solare (01 gennaio-31 dicembre) e spetta indipendentemente dall’effettiva occupazione materiale o continuativa del posto barca.
3. L’importo non è rateizzabile e non è frazionabile.
4. In caso di disdetta/rinuncia della concessione nel corso dell’anno e anticipatamente alla naturale scadenza della stessa, l’assegnatario non avrà diritto al rimborso dell’importo versato a meno che la rinuncia non dipenda da causa di forza maggiore o da eventi esterni non imputabili allo stesso.

ART. 14 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario sono demandati i seguenti oneri per l’intera durata della concessione, il mancato rispetto dei quali potrà causare la decadenza del titolo concessorio:

1. L’esercizio diretto della concessione;
2. Il versamento, all’atto della presentazione della domanda, dei dovuti Diritti di Segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Casier o con il sistema istituzionalmente consentito al momento della domanda. Gli importi richiesti sono stabiliti dall’apposita deliberazione di Giunta;
3. Le spese di bollo richieste per la domanda e per il rilascio della concessione;
4. Il versamento della quota annuale dell’importo richiesto e determinato ai sensi del precedente articolo. L’ammontare della prima annualità dovrà essere versato prima della stipula dell’atto di concessione, mentre le successive annualità dovranno essere corrisposte entro il 30 marzo di ogni anno;
5. La costituzione, prima della stipula dell’atto di concessione, di un deposito cauzionale infruttifero corrispondente ad una annualità del canone di concessione, quale garanzia del regolare versamento annuo dello stesso. Il pagamento deve essere effettuato tramite il sistema PagoPA a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Casier o con il sistema istituzionalmente consentito al momento della domanda;
6. La costituzione, prima della stipula dell’atto di concessione, di un’assicurazione o fideiussione a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati all’Amministrazione comunale per fatti od omissioni inerenti alla concessione. L’assicurazione/fideiussione sarà pari alla somma delle spese indicate quali necessarie per il ripristino dello spazio acqueo e comunque non inferiore a due annualità del canone annuo, ai sensi dell’articolo 17 del D. P. R. del 15/02/1952 n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione”.
7. La costituzione, prima della stipula dell’atto di concessione, di una polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti di ogni attività connessa alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione della concessione, qualora essa sia volta all’uso di darsena commerciale. Inoltre il concessionario:
 - a. si impegnerà ad assumere la responsabilità verso il Comune di Casier e verso terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della professione alle persone, alle cose, agli animali e ai beni del Demanio Pubblico dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
 - b. con l’emanazione dell’atto di concessione, manleva e rende indenne l’Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata da terzi in dipendenza della concessione.
8. Il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia nonché l’osservanza degli obblighi che saranno previsti nell’atto concessorio, composto da determinazione dirigenziale e

- Disciplinare, e di tutte le disposizioni impartite dalle autorità in base alla rispettiva competenza.
9. In caso di revoca, rinuncia o allo scadere della concessione è fatto obbligo al concessionario la rimessa in pristino, a proprie cure e spese, dei luoghi oggetto della concessione dandone comunicazione con congruo anticipo all'Autorità Demaniale.

TITOLO III – VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

ART. 15 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di decesso del concessionario. L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione.
2. Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.
3. In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
4. Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

1. La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con successiva presa d'atto da parte dell'Autorità demaniale: al fine è necessario darne comunicazione tempestiva all'Autorità Demaniale
2. È ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di concessione. Nel caso di partecipazione al bando di concorso il subingresso è ammesso qualora il comproprietario sia appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
3. La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto barca alla scadenza del predetto periodo. Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.
4. Non si dà luogo alla restituzione dell'importo relativo al periodo di non uso del posto barca. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.
5. L'Autorità demaniale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese istruttoria previste nel caso di rinuncia.

ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Autorità demaniale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.
2. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità demaniale dichiara la decadenza del concessionario per:

1. mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
2. mutamento dei requisiti;
3. omesso pagamento dell'importo annuale;
4. non uso continuativo durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno;
5. abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
6. inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti,

Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Autorità demaniale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 19 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONCESSIONE

L'Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità. Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.

TITOLO IV - NORME FINALI**ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE – OCCUPAZIONE ABUSIVA**

1. In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento saranno applicate, qualora previste, le sanzioni stabilite dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" di cui al **D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** e ss. mm. e ii.; dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al **D.L. 22 gennaio 2004, n. 42** e ss. mm. e ii.; dal "Testo unico sulle opere idrauliche" di cui **R.D. 25 luglio 1904, n. 523** e ss. mm. e ii, alle "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" di cui alla **Legge 5 gennaio 1994, n. 37**; dal "Codice della Navigazione" di cui al **R.D. 30 marzo 1942** e ss. mm. e ii.
2. Nel caso di occupazione abusiva di qualsiasi posto barca con moto d'acqua, natanti, imbarcazioni o altro genere di materiale si procederà, come previsto all'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 "Codice della Navigazione", all'immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'art. 54 dello stesso Codice della Navigazione.
3. La barca che occupa un posto abusivo verrà tirata a secco e trasportata a cura di ditta specializzata in luogo idoneo e custodita con onere a carico dell'occupante abusivo.
La rimozione d'ufficio avverrà altresì senza preavviso, qualora non fosse possibile notificare al contravventore la ingiunzione di sgombero o qualora il natante abusivamente ormeggiato rappresenti pericolo di danno per gli altri natanti, per le attrezzature ed impianti di ormeggio o costituisca comunque pregiudizio al corretto e libero uso del porticciolo.
4. Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido.
5. Trascorso un anno dalla rimozione e senza che nessuno si sia presentato a rivendicarne il possesso, le imbarcazioni saranno considerate oggetti abbandonati e saranno smaltite, alienate o acquisite secondo le procedure dell'art. 927 e 929 del Codice Civile.
6. Il Gestore e l'Amministrazione Comunale non saranno responsabili di eventuali mancanze o danni arrecati all'unità di navigazione in questione, dopo l'avvenuto spostamento o tiro a secco. Tutte le spese saranno a carico del proprietario del natante/imbarcazione.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1. Le comunicazioni dell'eventuale esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione degli spazi dovranno avvenire con le procedure previste dall'art. 10 bis della Legge 07/08/1990, n. 241 nel testo modificato dalla Legge 11/02/2005, n. 15.
2. Contro i provvedimenti comunali di esclusione dalla graduatoria è possibile presentare ricorso al TAR ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione a Enti Pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

ART. 23 - ABROGAZIONI

Il presente regolamento sostituisce il "*Regolamento per la concessione degli spazi acquei per l'attracco di natanti nel porticciolo fluviale sul fiume Sile*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/03/1999.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini dello svolgimento della presente procedura esplorativa, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Codice della Navigazione, al Regolamento di Esecuzione, alla D.G.R.V. n. 251/2018, al Codice Civile.

INDIVIDUAZIONE OPERE OGGETTO DI CONCESSIONE N. C/03264



**TERRAZZE
SUL FIUME**

Area per
ormeggi
temporanei


**PERCORSO DI
COLLEGAMENTO
CON
PAVIMENTAZIONE
IN LEGNO**

**PONTILE
FISSO**

**PONTILI
GALLEGGIANTI**
per
ormeggi
fissi

**SCIVOLO
DI ALAGGIO**


PLANIMETRIA PORTICCIOLO ENIO NARDI



ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1: ORMEGGI TEMPORANEI



ALLEGATO 2: ORMEGGI FISSI (POSTI BARCA)

